



COMUNE DI CASIER

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA e CIMITERIALE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 62 del 17/12/2007
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 29/9/2009

a cura dell'Ufficio Demografico

TITOLO I
Disposizioni generali – Depositi – Feretri e trasporti

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:

- Feretro: il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- Inumazione: la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
- Tumulazione: la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- Traslazione: il trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- Esumazione: l'operazione di recupero della salma e/o dei resti ossei da terra;
- Estumulazione: l'operazione di recupero della salma e/o dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- Loculo: manufatto destinato ad accogliere feretri ed ossari e o urne cinerarie
- Nicchia ossario e/o cineraria: manufatto destinato ad accogliere ossari ed urne cinerarie
- ossario: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- Ossario comune: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- Urna cineraria: manufatto, destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni;
- Cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934, del D.P.R. n. 285/1990, del D.P.R. n. 396/2000 (Regolamento di Stato Civile), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001 e relativo Regolamento di attuazione, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n. 254/2003 e delle delibere della Giunta Regione Veneto del 14.06.2002 n. 1533 e n. 1534.

Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente Regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.

Art. 2 Competenze

Fermi restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla ASL, il Comune di Casier svolge le attività inerenti alla gestione Funebre e Cimiteriale di cui all'art. 1. secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi della Regione e dal presente Regolamento, anche attraverso soggetti gestori esterni tenuti ad osservare il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, lo Statuto dell'Ente ed il Contratto di Servizio.

Art. 3 Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico, e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- la visita necroscopica;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e non identificate;
- il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

I servizi di cremazione e di inumazione in campo comune sono gratuiti nel caso di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Negli altri casi, i suddetti servizi sono soggetti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito atto della Giunta Comunale.¹

Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- l'orario di apertura o chiusura (in ogni cimitero);
- copia del presente Regolamento;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca delle concessioni;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

¹ Modificato con Del. C.C. n. 56 del 29-9-2009

Capo II

Deposito di osservazione e obitori

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero di Casier

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri; in questo locale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/64, n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo III

Feretri

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente in tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta, sotto la sorveglianza del personale incaricato.

La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, secondo quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dalla Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo, secondo le modalità previste dall'art. 9 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono stabiliti in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, pratica funebre o in base alla distanza del trasporto:

- a. per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulazioni ai sensi del successivo art. 23 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b. per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui l'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990;
- c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché dagli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90;
- d. per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: è sufficiente il feretro di legno con spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5 e 13, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
- e. cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b) precedente.

Se una salma già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente per Comune di partenza.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a naturalizzare i gas della putrefazione.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lett. a) e lett. e) sub. 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dal Responsabile dei Servizi sociali, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11
Targhetta di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV
Trasporti funebri

Art. 12
Definizione di trasporto funebre

Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri.

Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, dalle vigenti disposizioni Regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.

L'ASL vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri nel caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 13
Definizione di attività funebre

Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti, in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/31;
- fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- trasporto di cadavere;

L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il Titolo V del D.Lgs., 18.8.2000 n. 267.

Art. 14
Servizi e trattamenti funebri

I servizi funebri che si svolgono in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio.

L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre, oltre agli atti inerenti il mandato, previsti dall'art. 13 comma 1 punto primo, comporta le seguenti attività:

- trasporto del cadavere durante il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta dei familiari, - esclusi i casi di trasporto disposti dall'Autorità giudiziaria;
- assistenza alla composizione della salma;
- fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
- suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
- noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, ecc. ove necessario.

L'impresa nella svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

Oltre alle prestazioni di cui comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

- Arredo camera mortuaria;
- Vestizione e toeletta funebre ed altre attività di tanatoprassi consentite dalla legge;
- Fornitura composizioni floreali;
- Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- Lavorazione su lapidi.

Art. 15

Del trasporto funebre e dell'attività funebre

Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente Regolamento.

Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di Pubblico Servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale.

Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 16

Disciplina dell'attività di trasporto funebre

Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- orari di svolgimento dei servizi;
- orari di arrivo ai cimiteri;
- giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
- viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;

E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Art. 17

Trasporti funebri gratuiti

Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:

- salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno;
- salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- salme destinate allo studio e alla ricerca;

In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

Il Comune su proposta del Responsabile del Settore Servizi alla Persona e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno. Lo stato di indigenza o di bisogno viene determinato secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal competente Responsabile di Settore sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati secondo quanto disposto del D.lgs 109/98 in merito alla definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.

Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione comunale su richiesta dei familiari o dalle strutture sanitarie convenzionate con la Direzione Sanitaria dell'Ospedale Civico per l'uso del deposito di osservazione; in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

Art. 18
Trasporti funebri a pagamento

Tutti gli altri trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal presente Regolamento e accreditate dal Comune.

Art. 19
Norme generali per i trasporti

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.

Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, (in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento).

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione deve restare in consegna al vettore.

L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

Art. 20
Riti religiosi e civili

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

La salma può sostare in una "sala del commiato" individuata dal Sindaco su richiesta dei familiari per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia civile.

Art. 21
Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

In particolari circostanze il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 22

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o, la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 23

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

A richiesta degli interessati, è autorizzato il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, tramite il Dirigente di Settore, correlato dai seguenti documenti:

- Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile dell'A.S.L. n. 9 ai sensi degli art. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. n. 285/1990.
- Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Casier, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto agli stessi.

Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

Art. 24

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Settore incaricato.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi caratteristiche di legge.

Art. 25

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/37 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli art. 28/29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

TITOLO II Cimiteri

Capo I Cimiteri

Art. 26 Cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 e del D.P.R. n. 285/1990, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei Cimiteri Comunali di Casier e di Dosson.

Art. 27 Disposizioni generali – Vigilanza

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile di Settore incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.

Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Casier.

Art. 28 Reparti speciali nel cimitero

All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. n. 285/1990).

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Art. 29 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme:

- di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

- di persone che pur non essendo residenti nel Comune di Casier al momento del decesso siano stati iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune per la durata di almeno 15 anni anche non continuativi;

- di persone decedute familiari entro il secondo grado in linea retta e /o collaterale di cittadini residenti nel Comune di Casier al momento del decesso.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale e di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 28, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

Capo II Inumazione e tumulazione

Art. 30 Inumazione

Le sepolture per inumazione hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Art. 31 Cippo

Sopra i tumuli che ricoprono ciascun cadavere è permesso alla famiglia dei defunti di apporre segni funerari.

La costruzione dei nuovi campi comuni o la riabilitazione di quelli esistenti, alla scadenza naturale della rotazione, verrà eseguita col metodo denominato “campo all’inglese” che consiste nella semina a prato del campo medesimo e nella possibilità di installare segni funebri aventi caratteristiche e dimensioni di seguito riportate.

I segni funebri che potranno essere installati nei “campi all’inglese”, di cui al 2° comma del presente articolo, potranno essere formati provvisoriamente, fintanto che il terreno si sarà assestato, da una croce singola di altezza massima di cm 80 costruita in legno o marmo di tonalità bianco; successivamente saranno formati da un cippo funebre che dovrà essere in marmo bianco del tipo “trani, botticino o pietra d’Istria” e dalle caratteristiche così riassunte: lastre di base cm 40x70 di spessore di cm 5, da collocarsi in corrispondenza al livello del piano del campo con soprastante un cippo costruito secondo lo “schema cippo” allegato al presente Regolamento.

Epigrafi, foto e segni religiosi vari potranno essere apposti sulla facciata del cippo. Eventuali lampade votive o lumini dovranno essere installati esclusivamente sull’area della lastra di base a ciò riservata antistante il cippo mentre, i vasi per i fiori potranno essere installati esclusivamente sull’area della lastra di base.

Le scritte riporteranno il cognome e nome, giorno mese ed anno di nascita e morte della persona defunta.

Sulla stessa area riservata al vaso di fiori, è consentita l’installazione di altri segni religiosi, e non, purché detti segni non superino i limiti di lunghezza e larghezza riservati al vaso e l’altezza non superi quella massima del cippo di cm 40.

Lampade votive, vasi per fiori ed eventuali segni religiosi, posti sulla lastra di base dovranno essere opportunamente ancorati alle parti marmoree.

La posa in opera del cippo, da parte dei parenti del defunto, dovrà essere preventivamente comunicata all’amministrazione comunale.

I campi costruiti col metodo denominato all’inglese verranno dotati di percorsi pavimentati di larghezza di cm 120 posti ai piedi delle fosse, e saranno spianati e seminati a prato in tutte le aree rimanenti, a cura degli Uffici Comunali.

Art. 32 Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – tombe di famiglia, loculi o nicchie ossario – costruite dal Comune o laddove vi sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. n. 285/1990.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 33
Deposito provvisorio

Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:

- In tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi loculi;
- In tomba di famiglia o loculo comunale in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
- In loculi comunali in un cimitero diverso da quello frazionale di scelta del richiedente, qualora questo non abbia disponibilità di loculi liberi.

Essendo una situazione provvisoria, dovrà essere fatto un versamento di una somma pari alla tassa di concessione di un loculo: questa verrà restituita, in quota parte come previsto dall'art. 59, solo se la sistemazione definitiva avverrà entro un anno dalla disponibilità di nuovi loculi o entro un anno dalla realizzazione della tomba di famiglia, previa regolare concessione.

Capo III
Esumazioni ed estumulazioni

Art. 34
Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque momento dell'anno, con esclusione dei mesi da maggio a settembre.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

E' compito dell'incaricato dal Responsabile del Settore stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Art. 35
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile del Settore autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Periodicamente il Responsabile del Settore curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per Cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale almeno tre mesi prima della data prevista.

Art. 36
Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 37 **Estumulazioni**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato dopo una permanenza nel loculo non inferiore a 30 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- A richiesta del concessionario, laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore ai 30 anni;
- Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o da personale autorizzato secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco oppure avviato alla cremazione. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 38 **Esumazioni ed estumulazioni - Tariffe**

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalle tariffe approvate con apposito provvedimento di Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. n. 2704/1865, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativo alle operazioni svolte.²

Art. 39 **Divieto**

Sono assolutamente vietate le estumulazioni od esumazioni straordinarie con traslazione e sepoltura del feretro all'interno dello stesso cimitero, escluso il caso di tumulazione in tomba di famiglia.

Art. 40 **Raccolta delle ossa**

Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni.

Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.

A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

Le monete, le pietre preziose in genere e le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse alla successione se questa sarà dichiaratamente indicata od altrimenti alienate a favore del Comune.

² Modificato con Del. C.C. n. 56 del 29-9-2009

Capo IV
Cremazione, conservazione, dispersione e affidamento delle ceneri

Art. 41
Crematorio

Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. n. 285/1990 (Ordinamento di Polizia Mortuaria), del D.P.R. 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS 10/98.

Art. 42
Cremazione

La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e comunque individuato nell'atto di autorizzazione.

Art. 43
Autorizzazione alla cremazione di cadavere

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a. disposizione testamentaria;
- b. iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

Nei casi di cui alle lettere a. e b. la cremazione non può essere autorizzata quando i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in mancanza del coniuge, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta, di cui alla lettera b., comma 2 del presente articolo, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1 lett. a.. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia essendo integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, deve

contenere, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

Art. 44

Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
- essere avviati a cremazione.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

- permanere nello stesso tumulo;
- essere avviati a cremazione;
- essere inumati in quadrati appositi.

Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o codificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazioni ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.

Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'ASL territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- delle circostanze rilevate;
- del periodo di effettuazione della cremazione;

– del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono inumate e/o disperse nel cinerario comune.

Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazioni ordinaria o nei casi di cui al comma 1, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Chiunque venga a conoscenza che siano state eseguite sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale o di distribuzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale è tenuto a denunciare tali fatti all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.

Art. 45 **Affidamento delle ceneri**

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso l'Ufficio di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

In caso di rinuncia all'affidamento, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art. 46 **Modalità di conservazione delle ceneri**

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere tumulata; in tal caso è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo. La tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessori o residuo.

L'urna sigillata contenente le ceneri può anche essere inumata in area cimiteriale; in tal caso l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni.

Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.

L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo ad assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

L'urna cineraria può essere:

- conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del DPR 285/1990;
- consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 45.

Capo V **Polizia dei cimiteri**

Art. 47 **Orario**

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'avviso di chiusura è dato a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art.48 **Disciplina dell'ingresso**

Nei cimiteri di norma, non si può entrare che a piedi.

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo, potrà introdursi nel Cimitero soltanto per servizio del medesimo.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio tecnico. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio tecnico;
- qualsiasi attività commerciale.

E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.

Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 49 **Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio polizia locale.

Art. 50 **Manifestazioni**

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

Art. 51 **Divieto di attività commerciali**

All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

Art. 52 **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere posti cippi, croci, come da art. 31.

L'arredo della lastra tombale, oggetto di intervento dei singoli privati è disciplinato da alcune regole compositive la cui tipologia viene qui descritta, consentendo sia il soddisfacimento del gusto personale sia la valorizzazione della manualità degli operatori, adottando scelte formali coerenti con gli indirizzi tipologici espressi nella presente normativa nell'ambito della forma degli arredi e dei materiali usati.

La pietra tombale non deve essere assolutamente sostituita o rivestita con altro materiale; qualora danneggiata va sostituita con altra uguale, come dimensioni e materiale.

La lapide deve essere facilmente rimovibile ed in alcun modo può essere ancorata alla lastra o pietra tombale. Vi si può apporre la foto, l'iscrizione del defunto con nome e cognome, la data di nascita e di morte ed eventualmente un'immagine sacra a bassorilievo.

Il lume votivo deve essere unico ancorato alla lapide o appoggiato alla lastra o pietra tombale e può essere incorporato con un'immagine sacra.

I contenitori per fiori e piante non devono essere più di due. Costituiti in forme semplici e dalle dimensioni massime di cm. 20x20 di base e altezza cm.35, appoggiati e facilmente rimovibili.

La lapide se eseguita deve essere in marmo bianco bociardato, come pure i contenitori per piante e fiori e o supporti per foto e scritte che devono essere eseguiti tutti nello stesso marmo. I marmi utilizzabili sono: carrara, botticino, trani e pietra d'istria. I contenitori per fiori e i supporti per le foto possono essere di materiale diverso non lapideo ad esclusione del ferro. Il materiale delle scritte deve essere della stessa tonalità degli anelli applicati alla pietra tombale.

Per le tombe con edicola/cappella è stabilito:

il rivestimento interno sia lasciato alla discrezionalità del concessionario e comunque sobrio per materiali e fattezze;

la lastra o pietra tombale per motivi di movimentazione sia eseguita in tre pezzi;

l'arredamento interno sia facilmente rimovibile e comunque non sia d'intralcio per l'apertura della lastra o pietra tombale;

la costruzione di loculi all'interno della cappella non sia d'intralcio all'apertura della lastra o pietra tombale e alla tumulazione in fossa e che comunque il progetto sia autorizzato dallo sportello unico per l'edilizia del Comune di Casier e dalla competente U.L.S.S per il prescritto parere igienico sanitario.

Per le tombe ipogee di Dosson è stabilito:

- a) non può essere effettuata nessuna opera muraria né a ridosso della tomba né a ridosso della recinzione;
- b) la lastra o pietra tombale di copertura della fossa non sia tagliata, forata o manomessa in alcun modo;
- c) le lastre o pietre tombali siano arredate con oggetti i cui volumi rispettino la sagoma massima della lastra stessa. la lastra tombale non deve essere cambiata o ricoperta con altro materiale e qualora danneggiata dovrà essere sostituita con altra uguale per dimensione e materiale a cura del concessionario.
- d) Gli oggetti di arredo delle lastre tombali sono la lapide, il lume votivo e il contenitore per fiori e piante.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Settore e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi e tombe di famiglia non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso dal Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide.

Art. 53

Fiori, piante e materiali ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Settore disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano diventati indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 3 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risalto gli stessi criteri stabiliti dall'art. 40 in quanto applicabili.

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi, fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi smaltita secondo le modalità previste dalla normativa vigente nell'interno del Cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del necroforo raccolte e depositate nell'ossario.

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del Cimitero.

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I

Tipologia e manutenzione delle sepolture

Art. 54

Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:

- sepolture individuali, (loculi, nicchie ossario e/o cinerarie);
- sepolture per famiglie, (tombe a più posti).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.

Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

L'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- l'inizio e la fine della concessione;

- la durata;
- la/e persona/e, (nel caso di Enti o collettività il legale rappresentante protempore), concessionaria/e;
- le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Art. 55 Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 285/90.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie;
- b) in 30 anni per gli ossari e per i cinerari;
- c) in 30 anni per i loculi;
- d) in 10 anni per le inumazioni in campo comune.

Alla scadenza della concessione, su richiesta degli interessati, è possibile il rinnovo della stessa con le seguenti modalità:

- per le sepolture indicate al precedente comma 2 lettera a), sono consentiti rinnovi ad oltranza della durata e previo pagamento del canone di concessione previsti, al momento della richiesta di rinnovo, per queste tipologie di sepoltura;
- per le sepolture indicate al precedente comma 2 lettere b) e c), è consentito un solo rinnovo della durata di anni 10 e previo pagamento del canone di concessione nella misura della metà di quella prevista al momento della richiesta di rinnovo, per queste tipologie di sepoltura;
- per le sepolture indicate al precedente comma 2 lettera d) non è consentito alcun rinnovo.

La decorrenza della concessione coincide con la data di rilascio dell'atto di concessione.

Art. 56 Modalità di concessione

La concessione per le sepolture indicate al precedente art. 55 comma 2 lettere b),c), e d), è consentita solo in presenza dell'evento morte, quindi solo nel caso che vi siano una salma o dei resti mortali da tumulare.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

I loculi possono contenere un solo feretro ed eventuali ossari e/o urne cinerarie, fino a capienza.

Le nicchie possono contenere anche più ossari e/o urne cinerarie, fino a capienza.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 a partire dalla data del rilascio dell'atto di concessione se il richiedente è in vita, come pure di anni 30 è la durata di concessione per le nicchie ossario, partendo sempre dalla data della tumulazione dei resti o dalla data del rilascio dell'atto di concessione (per i casi di cremazione).

Nella concessione dei loculi e nicchie verranno rispettati i seguenti criteri:

- a) le domande verranno accolte in stretto ordine cronologico;
- b) nei blocchi di nuova costruzione o a seguito di ristrutturazione globale o ricostruzione di un settore, i loculi e le nicchie saranno assegnati nel rispetto della numerazione progressiva di ogni settore seguendo un andamento sinusoidale a partire dal 1° loculo situato in 1^a fila del lato sinistro.

Ai fini di cui alla precedente voce b) la Giunta Comunale provvederà a suddividere il Cimitero di Casier capoluogo e quello di Dosson in appositi settori rispettando, per i loculi e le nicchie esistenti, la numerazione attuale.

Alla scadenza della concessione del loculo o della nicchia ossario, il Comune ne rientrerà in possesso, facendo porre i resti mortali in ossario comune, salvo quanto previsto all'art.55..

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Il diritto di concessione loculi e nicchie può essere consentito:

- a) a favore di persone residenti nel Comune ancora in vita che abbiano compiuto gli 80 anni di età;
- b) a favore degli eredi di persone che fossero residenti al momento del decesso nel Comune di Casier o di ricoverati presso Case di Riposo ubicate in altro Comune ma che prima del ricovero fossero stati residenti nel Comune di Casier;
- c) a favore di vedovi/e al momento del decesso del coniuge, anche non ultraottantenni;
- d) a favore di coniugi che manifestino il desiderio di tumulazione in loculi attigui purchè almeno uno dei due abbia superato gli ottanta anni.

Le urne cinerarie relative a familiari di cittadini residenti, diversi da quelli sopra indicati potranno essere avviate solo all'inumazione nell'area espressamente riservata:

Eccezionalmente il Sindaco potrà concedere la sepoltura in loculi o nicchie a persone non residenti al momento del decesso nel caso che le stesse abbiano avuto meriti speciali nei confronti della Comunità di Casier o per rilevanti esigenze umanitarie.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Nei casi di ampliamento dei cimiteri è data facoltà al Comune di procedere alla prevendita dei manufatti di nuova costruzione. All'atto della prenotazione il richiedente dovrà corrispondere la relativa quota nella misura che verrà di volta in volta stabilita dall'Amministrazione Comunale.

La stipulazione di un atto di concessione, oltre che per un seppellimento da eseguire, può avvenire nel caso di rinnovo: riconferma della concessione in scadenza, per la durata e previo pagamento del corrispettivo economico.

Art. 57

Uso delle sepolture private per famiglie

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi:

- ascendenti;
- discendenti in linea retta e collaterale fino al VI grado (art. 77 del c.c.);
- i fratelli e le sorelle consanguinei o adottivi;
- il coniuge;
- le nuore e i generi;
- suoceri del concessionario originario;
- i cognati;
- le persone conviventi e coabitanti con il concessionario;
- le persone di cui al successivo comma 5.

Tra gli ascendenti sono altresì compresi:

- il patrigno, la matrigna;
- gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.

Per tutta la durata della concessione, il diritto di sepolcro è trasmissibile, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

Può essere consentita, su documentata e motivata richiesta sottoscritta da tutti i concessionari, la tumulazione di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, opportunamente documentate con dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 58 **Manutenzione**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti;
- le cappelle gentilizie.

Capo II **Divisione, subentri, rinunce**

Art. 59 **Rinuncia aree cimiteriali e loculi**

E' fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere o rinunciare a favore di terzi il diritto di uso della sepoltura privata o parte di essa. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli. La cessazione o la rinuncia sono consentite soltanto se la sepoltura privata viene retrocessa al Comune.

E' consentita la retrocessione, previa deliberazione della Giunta Comunale, di concessioni di aree, loculi cimiteriali e nicchie ossario.

Il Comune rimborserà una quota pari al 50% della tariffa in vigore alla data di retrocessione, moltiplicata per un coefficiente pari al rapporto tra gli anni o frazioni di anno superiore a sei mesi mancanti alla scadenza della concessione e la durata della concessione.

I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

Nessun rimborso è dovuto quando la rinuncia abbia luogo trascorsi i venti anni dalla concessione ovvero si tratti di retrocessione di celletta ossario.

Le concessioni che sono state oggetto di rinuncia rientrano nel possesso dell'Amministrazione, la quale può concederle dietro pagamento del corrispettivo delle tariffe vigenti.

I loculi oggetto di rinuncia dovranno essere liberi o liberabili da salme al momento della richiesta di rinuncia, pena il non accoglimento della medesima.

E' altresì consentito a uno o più concessionari il diritto di rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia in favore di una delle figure indicate nell'art. 57 del presente Regolamento anche se questi non sono menzionati nelle concessioni rilasciate dal Comune, previa acquisizione di nulla osta. Se il diritto di rinuncia rende necessaria una nuova intestazione della concessione si provvederà in merito con spese a carico del richiedente.

Art. 60 **Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del DPR n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Settore previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 61 Decadenza

La decadenza delle concessioni può avere luogo:

- a) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria;
- b) nel caso di estinzione della famiglia del concessionario.

Si ha estinzione della famiglia con riferimento al criterio cronologico del decorso di anni 20 (venti) dalla morte dell'ultimo soggetto avente diritto all'esercizio del diritto d'uso – jus sepulchri – dell'area in questione.

Il Comune provvederà a sollecitare gli interventi omessi di cui alla lettera a) attraverso atti di diffida, indirizzati ai soggetti obbligati a provvedere (concessionario; concessionari o soggetti aventi causa all'esercizio del diritto d'uso), nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo. Qualora la ricerca dei soggetti obbligati di cui al precedente comma risulti infruttuosa o incompleta, si potrà provvedere alla comunicazione della diffida mediante pubbliche affissioni, da effettuarsi presso l'Albo Pretorio del Comune, del Cimitero e presso le aree cimiteriali interessate dal provvedimento, per un periodo di durata non inferiore ad un anno. Nelle stesse forme, ossia attraverso pubbliche affissioni nei modi sopra descritti, verrà stabilito, quando ricorrano i presupposti di cui alla lettera b), l'avvio del procedimento per la dichiarazione di estinzione della famiglia.

La decadenza, preceduta da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine nei casi di cui alla lettera b), oppure preceduta da provvedimento di dichiarazione di estinzione della famiglia del concessionario nel caso di cui alla lettera b) sarà dichiarata con provvedimento della Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui gli incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Art. 62 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il Responsabile del Settore disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 63 Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR n. 285/90.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune.

TITOLO IV
Lavori privati, personale dei cimiteri e imprese di pompe funebri

Capo I
Imprese e lavori privati

Art. 64
Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 65
Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Il Sindaco in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Capo II
Personale addetto ai cimiteri

Art. 66
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto a:

- mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi sotto qualsiasi forma, e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente al fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività di lucro, comunque inerente – all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 67
Servizio di custodia del cimitero

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal necroforo.

Il necroforo:

ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/90;
tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reati di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 68

Compiti del necroforo

Il necroforo:

- ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 285/90;
- assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti;
- tiene i registri e sorveglia le strutture pubbliche e private;
- si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- vigila perché non si verificano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze, e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- esegue i lavori di piccola manutenzione, come lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile;
- impedisce che, senza preavviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'internamento dei cadaveri.

Il necroforo assiste alle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri, e ne redige apposito verbale nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di riferimento.

Il necroforo scava le fosse, riceve i cadaveri alle porte del cimitero e li trasporta al luogo di tumulazione, li cala nelle fosse o li depone nelle celle murali provvedendo a sigillare i loculi appartenenti al complesso dei manufatti costruiti dal Comune, riempie le fosse, ripara i cedimenti e ottura le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esuma e trasporta le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, presta opera nelle autopsie e disinfezioni e compie altri simili servizi. Provvede, altresì, alla vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Capo III

Imprese pompe funebri

Art. 69

Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR n. 285/90.

Art. 70

Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che addombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

Disposizioni varie e finali

Capo I

Disposizioni varie

Art. 71

Mappa

Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relativi ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 72

Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- generalità del defunto o dei defunti;
- la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- le generalità del concessionario o dei concessionari;
- gli estremi del titolo costitutivo;
- la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- la natura e la durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza e di destinazione.

Art. 73

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui all'art. 52-53 del DPR n. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art 74

Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto se del caso, con mezzi informatici.

L'ufficio sulla scorta del registro di cui all'art. 73, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- le generalità del defunto;
- il numero della sepoltura

Art. 75

Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Settore predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo, al fine di comunicare agli interessati l'ormai prossima conclusione del contratto in essere.

Capo II **Norme transitorie e disposizioni finali**

Art. 76 **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 77 **Cautele**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 78 **Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**

Ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.L.vo 267/2000, spetta al dirigente Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo 267/2000.

Art. 79³

³ Abrogato con Del. C.C. n. 56 del 29-9-2009